

PMI: prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato

Per assicurare la continuità dell'attività delle imprese, degli artigiani, dei lavoratori autonomi e dei professionisti in questa fase di emergenza sanitaria, il Consiglio dei Ministri ha individuato due forme di intervento complementari.

Si tratta della moratoria sui prestiti e dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, entrambi previsti dal Decreto Legge "Cura Italia" n. 17/2020.

Mentre la prima misura non è stata interessata dalle norme contenute nel D.L. 23/2020, le declinazioni dell'attività del Fondo Centrale di Garanzia hanno subito rilevanti modifiche ad opera Decreto 'Liquidità' riguardanti i massimali previsti, le percentuali di copertura, i requisiti soggettivi e i termini di accesso alla misura.

In generale, l'attività del Fondo di Garanzia consiste in un'agevolazione prevista dal Ministero dello Sviluppo economico che può essere attivata a fronte di finanziamenti erogati da Banche o altri intermediari finanziari e che non interviene direttamente nel rapporto tra Banca e Cliente, bensì sostituisce le onerose garanzie richieste per ottenere un finanziamento con la garanzia pubblica.

L'art. 13 del Decreto 'Liquidità', abrogando espressamente l'art. 49 del D.L. 17/2020, ne ha mantenuto l'impianto prevedendo quanto segue:

- proroga dei termini di accesso alla misura sino al 31 dicembre 2020;
- gratuità della concessione della garanzia;
- incremento dei massimali di copertura sino all'importo di € 5 milioni per singola impresa;
- estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 unità;

nonché, alla lett. m) del co. 1, una specifico misura di concessione di garanzia sui nuovi finanziamenti erogati dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore delle piccole e medie imprese come pure di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza da COVID-19, come da autocertificazione.

Tale misura, cui si accede secondo un iter procedurale semplificato, consiste – previa autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108 TFUE – in una garanzia pari al 100% dell'importo erogato, somma che non può superare il 25 % dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, in ogni caso, non può essere superiore a 25.000 euro. I ricavi sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da "altra idonea documentazione", anche mediante autocertificazione. Per gli esercenti arti e professioni, diversamente, il termine 'ricavi' dovrà essere considerato nell'accezione di 'compensi' riferiti all'anno d'imposta 2018.

Affinché operi la garanzia, per tali finanziamenti deve essere previsto il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e gli stessi, in aggiunta, non devono avere una durata superiore ai 72 mesi.

È stata oggetto di conferma la previsione circa l'automaticità e gratuità dell'intervento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, senza alcuna valutazione preventiva di merito del soggetto beneficiario.

In conclusione – sottolineando come il reale successo di tale misura sarà determinato dalla capacità dell'intero sistema creditizio di elaborare con celerità le numerosissime domande presentate e di fornire una rapida risposta alle imprese in difficoltà – si aggiunge che, all'art. 1 del Decreto 'Liquidità', è stata introdotta un'ulteriore misura di sostegno, avente carattere sussidiario, rappresentata dalla Garanzia SACE per le grandi imprese, le PMI e i professionisti che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia.